

COMUNE DI ATINA (FR)  
Prot. N. 1682  
Adottato il 28/02/2024  
Citt.

COMUNE DI ATINA

Provincia di FROSINONE

**PARERE DEL REVISORE UNICO**

***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
(DUP)***

*IL REVISORE*

*Dottor Angelo Ciccone*

**COMUNE DI ATINA (FR)**  
**Piazza Saturno, 1 – 03042**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA**

Data 27/02/2024

Parere: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

L'Organo di Revisione Economica-Finanziaria del Comune intestato, nominato per il triennio 2021/2023 con delibera consiliare n. 15 in data 24/05/2021, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**Vista** la richiesta del suddetto Comune per il parere al DUP 2024-2026;

**Visto** il combinato disposto del comma 1, dell'art. 151, Principi generali:

*1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio<sup>62</sup> di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre<sup>63</sup>, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*

*2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.*

**Visto** l'art. 170. Documento unico di programmazione:

*1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

*2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

**Visto** che, i nuovi schemi di Bilancio, non prevedono più lo strumento della relazione previsionale programmatica (R.P.P.) secondo il modello approvato con D.P.R. n. 326 del 3 agosto 1998 ma che, in luogo di questa, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio diramato dal MEF prevede il DUP, presentato al consiglio, entro il 31 luglio precedente l'anno di approvazione del Bilancio;

**Vista** l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26/02/2024 che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023/2025;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2024 che approva lo schema di Bilancio di previsione per gli anni 2024/2026;

**Preso atto** dell'allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 in base a cui:

2. Contenuti della programmazione. I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubbliche);

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

3. I caratteri qualificanti della programmazione. I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

a) la valenza pluriennale del processo;

- b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

**Preso atto** delle novità introdotte dal Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, di cui richiamo brevemente:

- il programma di acquisto di beni, servizi e forniture diventa un adempimento triennale;
- c'è stata la modifica delle **soglie di affidamento diretto** fissate in 150.000 euro per i lavori e in 140.000 euro per beni, servizi e forniture;
- la predisposizione dei documenti sopra indicati sulla base degli schemi di cui all'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023;

- il DUP non dovrà più contenere il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che è diventato parte del PIAO;

**Fatto rilevare** che sussistono specifiche disposizioni da seguire riguardo il DUP di cui sintetizzo quanto segue:

FASI	DESCRIZIONE	NORMATIVA
Modalità e iter di approvazione	-coordinamento fra il termine di presentazione e quello di approvazione, non solo del DUP ma anche dei documenti di programmazione settoriale che esso è chiamato a incorporare; - rilascio dei pareri da parte dei responsabili; - definizione delle modalità di intervento da parte del Consiglio sulla proposta elaborata dalla Giunta. <b>DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente, al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce la Giunta che deve fare il primo passo, adottando il DUP e successivamente "presentarlo" al Consiglio "per le conseguenti deliberazioni"</b>	art. 170, comma 1 TUEL; allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011
Termine per l'approvazione	Il documento deve essere approvato entro il <b>31 luglio</b> , mentre l'eventuale nota di aggiornamento (e vedremo in quali casi essa è obbligatoria) deve essere presentata entro il 15 novembre. Si tratta di <b>termini</b> che pacificamente sono da considerare <b>ordinatori</b> . Il mancato rispetto <b>non determina, dunque, alcuna sanzione</b> , né di tipo amministrativo né di tipo finanziario.	
Modalità di presentazione	la soluzione più lineare pare quella di una <b>delibera di Giunta</b> , anche senza convocazione del Consiglio. Laddove, quindi, si propenda per l'approvazione del DUP da parte del Consiglio entro il 31 luglio, sarà necessario procedere a ulteriori approvazioni a fronte dei successivi aggiornamenti del documento. Secondo la Faq n. 10 di Arconer, tale circostanza si verifica in due casi: 1) il Consiglio approva il documento, facendo propri gli indirizzi strategici e operativi in esso contenuti, ma, successivamente, intervengono modifiche del quadro normativo o imposte da altri fattori; 2) il Consiglio può richiedere integrazioni e modifiche, che costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. Quest'ultima si configura come lo schema del DUP definitivo, per cui deve essere predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011. In tale ipotesi (ossia se il Consiglio chiede di rivedere il documento), deve essere lasciato alla Giunta il tempo necessario per procedere ai correttivi. Formalmente, però, l'IMEI ritiene che il passaggio consiliare possa essere effettuato fino al giorno prima della presentazione della nota. Anche la <b>nota di aggiornamento</b> , se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio, che può licenziarla contestualmente al bilancio. Si ritiene quindi che il DUP, presentato nei termini, possa in ogni caso essere approvato successivamente dal Consiglio unitamente al preventivo, purché sia fatto salvo il principio per cui il bilancio discende dal DUP e quest'ultimo non costituisce un mero allegato del primo.	art. 174 del TUEL. art. 9-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 113/2016, ha modificato il citato art. 174, c. 1,
I soggetti coinvolti	In concreto, la predisposizione del DUP è, o dovrebbe essere, frutto della collaborazione di tutti i settori/uffici, sotto il coordinamento del Segretario/Direttore generale. Un ruolo cruciale spetta, inoltre, ai responsabili degli uffici finanziario, personale, lavori pubblici e patrimonio.	Art. 170, comma 7, del TUEL.
Inammissibilità e improcedibilità dei provvedimenti non coerenti con il DUP	il regolamento di contabilità degli Enti locali deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta, che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP	punto 8.3 del principio contabile applicato sulla programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) D.M. 1° dicembre 2015
Il DUP Ordinario	Il DUP si compone di due sezioni: 1) la Sezione Strategica (SeS); 2) la Sezione Operativa (SeO).	
Il DUP semplificato e super-semplificato	La normativa prevede per i piccoli comuni di piccole dimensioni alle prese con il DUP la facoltà di adottare schemi semplificati, (per comuni fino a 5.000 abitanti) e super-semplificati (per comuni fino a 2.000 abitanti). <b>Il DUP semplificato può essere redatto dagli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti; essi hanno infatti la facoltà di scegliere se adottare il documento in formato semplificato o ordinario.</b> <b>Il DUP semplificato racchiude l'analisi interna ed esterna dell'Ente mettendo in luce:</b> • le risultanze dei dati concernenti il <b>territorio, la popolazione e la situazione</b>	D.M. 18 maggio 2018 del Ministero delle Finanze, ha apportato modifiche al paragrafo 8.4 dell'allegato 4/1 che disciplina il DUP

	<p>socioeconomica dell'Ente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;</li> <li>• la gestione delle risorse umane;</li> <li>• i vincoli di finanza pubblica.</li> </ul> <p>il DUP semplificato deve delineare gli indirizzi generali in rapporto:</p> <p>a) alle entrate, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici.</li> <li>- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale.</li> <li>- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;</li> </ul> <p>b) alle spese, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi,</li> <li>- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento,</li> <li>- ai programmi e ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;</li> </ul> <p>c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e ai relativi equilibri in termini di cassa;</p> <p>d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;</p> <p>e) alla gestione del patrimonio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla programmazione urbanistica e del territorio</li> <li>- alla programmazione dei lavori pubblici, delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;</li> </ul> <p>f) agli obiettivi del gruppo Amministrazione pubblica;</p> <p>g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594 della L. n. 244/2007;</p> <p>h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.</p> <p>Tenendo conto degli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si ritengono approvati senza che siano necessarie deliberazioni aggiuntive, poiché contenuti nel DUP, i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;</li> <li>• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (di cui all'art. 58, c. 1, D.L. 112/2008)</li> <li>• programma triennale di forniture e servizi;</li> <li>• piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (di cui all'art. 2, c. 594, L. 244/2007);</li> <li>• piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (di cui all'art. 16, c. 4, D.L. 98/2011), facoltativo;</li> <li>• piano triennale dei fabbisogni di personale (al riguardo, la Commissione Arconet ha già approvato, nella seduta del 10 maggio 2023, la modifica del principio contabile applicato 3.1. necessaria per ricordare anche questa forma di DUP al PIAO), prevedendo che, a seguito della confluenza del piano triennale nel secondo, il primo conterrà solo l'individuazione delle risorse finanziarie destinate al personale e la necessità di procedere alla definizione e quantificazione dei limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente);</li> <li>• altri documenti di programmazione</li> </ul>	<p>semplificato,</p> <p>Corte dei conti, delibera 5 luglio 2018, n. 103, paragrafo 8.4</p>
	<p><b>Il DUP super-semplificato</b></p> <p>Tale documento rappresenta una versione del DUP ulteriormente semplificata e può essere redatto dai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti.</p> <p>Il DUP super-semplificato illustra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;</li> <li>- la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;</li> <li>- la politica tributaria e tariffaria;</li> <li>- l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;</li> <li>- il piano degli investimenti e il relativo finanziamento;</li> <li>- il rispetto delle regole di finanza pubblica.</li> </ul>	<p>D.M. 18 maggio 2018 ha aggiunto, il paragrafo 8.4.1, introducendo nell'ordinamento contabile, il c.d. DUP "super-semplificato"</p>

**Preso visione** del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024/2026 e analizzandolo, anche per significatività, rileva:

- la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP;
- la corrispondenza con le rispettive voci dello schema di Bilancio di previsione per gli anni 2024/2026.

Per quanto su visionato e ed analizzato, il sottoscritto Revisore Ciccone Angelo:

**ESPRIME**

**parere favorevole allo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026, agli atti dell'Ente.**

Invita l'Organo Amministrativo al monitoraggio tempestivo, continuo e prudenziale sia dell'organizzazione dell'assetto Comunale sia dell'andamento della situazione economico-finanziaria, al fine di assicurare l'equilibrio

economico-finanziario.

L'ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICA FINANZIARIA

*Angelo Ciccone*  
.....  
*Angelo Ciccone*